CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS N.267/2000 TRA IL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE ED IL COMUNE DI MARLIANA, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (P.S.I.), AI SENSI DELL'ART. 23 L.R.T. 65/2014. INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 13/09/2017.

L'anno duemilaventi, il giorno 20 (venti) del mese di LUGLIO, fra il:

E
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Protocollo N.0011522/2020 del 20/07/2020

1) Comune di Serravalle Pistoiese rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Piero Lunardi domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera consiliare n. 43 del 11/09/2017 che si conserva agli atti (cod. fiscale 00185430477);

2) Comune di Marliana rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Marco Traversari domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera consiliare n. 34 del 29/08/2017 che si conserva agli atti (cod. fiscale 00361970478);

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 06.05.2017 del Comune di Serravalle Pistoiese, e con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 26.04.2017 del Comune di Marliana, è stata manifestata la volontà di procedere e di avviare le relative procedure necessarie per la elaborazione e redazione del Piano Strutturale Intercomunale in forma Associata (P.S.I.) tra i comuni precitati, e l'elaborazione della presente convenzione.

Visto l'art.30 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che disciplina la stipula di apposite convenzione tra Enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di determinate funzioni e servizi;

Considerato che la L.R. n. 65/2014 innova la disciplina urbanistica, regolamentando la redazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani Strutturali Intercomunali;

Visto il Bando della Regione Toscana per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali art. 23 LR 65/2014 - annualità 2017 approvato con Decreto Dirigenziale n. 10121 del 07.07.2017;

Considerato che il Comune di Serravalle Pistoiese ed il Comune di Marliana, a seguito di suddetto bando, hanno presentato alla Regione Toscana domanda di finanziamento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale;

Viste le Delibere di Consiglio Comunale inerenti "Gestione associata tra il Comune di Marliana ed il Comune di Serravalle P.se della redazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. 65/2014. Approvazione schema di convenzione ex art.30 D.Lgs n.267/2000." :-
- n. 43 del 11/09/2017 del Comune di Serravalle Pistoiese;
- n. 34 del 29/08/2017 del Comune di Marliana;

Preso atto della necessità di integrare la convenzione stipulata in data 13/09/2017, in quanto non chiaramente indicato in essa l'organo di indirizzo politico previsto dalla L.R. 68/2011 art. 20 c. 2) lettera c) e le relative norme di funzionamento;

Dato atto della necessità della suddetta integrazione restando invariato il resto della Convenzione, il cui testo, comunque, viene di seguito esattamente ed interamente riportato;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

I Comuni di Serravalle Pistoiese e Marliana convengono di procedere in forma associata alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), di cui agli artt. 23 e 94 della Legge Regionale n.65/2014 e ss.mm.ii..

Art. 3 - Ente responsabile dell'esercizio associato

Ai soli fini previsti dal D.Lgs n. 267/2000 e dalla Legge Regionale n.65/2014 per la formazione dei piani strutturali intercomunali, si conviene che l'Ente responsabile dell'esercizio associato sia individuato nel comune di Serravalle Pistoiese, con sede in via G.Garibaldi n. 34 a Serravalle Pistoiese (PT).

Art. 3bis) - Costituzione dell'organo di indirizzo e coordinamento

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, con le finalità di cui ai precedenti articoli, i Comuni di Serravalle Pistoiese e Marliana, costituiscono apposito Organo di indirizzo politico e coordinamento organizzativo denominato "Assemblea dei Sindaci", formato ai sensi dell'art. 20 c.2 lett. c) della L.R. n. 68/2011, dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, con le funzioni ad esso attribuite anche ai sensi dell'art. 23 c.7 della L.R. n. 65/2014. Essa si esprime all'unanimità dei suoi componenti e le sue decisioni sono attuate, per quanto di competenza, da ogni singolo ente partecipante. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune responsabile della gestione associata (Serravalle Pistoiese), si riunisce su iniziativa dello stesso Ente, responsabile dell'esercizio associato, ogni qual volta le esigenze di indirizzo politico e coordinamento amministrativo lo richiedano. La richiesta di convocazione può essere altresì avanzata all'Ente responsabile, quando ne sussistano i motivi, dal Comune di Marliana. L'attività dell'Assemblea dei Sindaci può essere coadiuvata operativamente dai Responsabili delle strutture tecniche comunali e dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio di Piano.

Art. 4 Ufficio di Piano – Struttura Organizzativa

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, i Comuni di Serravalle Pistoiese e Marliana costituiranno l'Ufficio Unico di Piano Strutturale, formato dai responsabili dei rispettivi uffici di pianificazione del territorio, coadiuvati dal personale tecnico e amministrativo loro assegnato dalle rispettive amministrazioni e dai professionisti che saranno individuati a seguito dell'espletamento delle procedure di appalto che saranno gestite dal Comune capofila. Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano sarà il Responsabile dell'Area di Pianificazione territoriale del Comune di Serravalle Pistoiese. Il responsabile dell'Ufficio Unico di Piano cura i rapporti con gli enti coinvolti nella procedura di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale, provvede a coordinare l'attività dell'Ufficio, tiene i contatti con le amministrazioni convenzionate e ne attua le decisioni, impartendo le necessarie direttive ai componenti dell'Ufficio Unico di Piano.

Il responsabile dell'Ufficio Unico di Piano è coadiuvato, per la redazione degli atti amministrativi e per il conseguimento degli obiettivi comuni, dalla responsabile dell'Area di Pianificazione territoriale del Comune di Marliana.

Art. 5 - Ripartizione delle spese

La ripartizione delle spese derivanti dalla redazione del Piano Strutturale Intercomunale in forma
associata (P.S.I.) è stabilita secondo le percentuali di seguito indicate:

PRESTAZIONI URBANISTICHE:
Serravalle Pistoiese 60%
Marliana 40%
PRESTAZIONI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
Serravalle Pistoiese 55%
Marliana 45%
PRESTAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO:
Serravalle Pistoiese 50%
Marliana 50%
PRESTAZIONI DI STUDI IDRAULICI:
Serravalle Pistoiese 90%
Marliana 10%

Il Comune di Marliana trasferirà al Comune di Serravalle Pistoiese le somme di propria spettanza, previa richiesta scritta di quest'ultimo, da trasmettere al momento del pagamento di ogni fattura, che saranno emesse in base al disciplinare di incarico. In caso di ottenimento di un contributo da parte della Regione Toscana per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale, lo stesso sarà ripartito fra il Comune di Serravalle Pistoiese ed il Comune di Marliana in base alle percentuali di spesa relativa alle varie tipologie di prestazione.

Art. 6 - Durata dell'esercizio associato

L'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale si concluderà con l'approvazione del piano da parte di entrambi i comuni, salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n.65/2014 o motivata rinuncia da parte di uno dei comuni aderenti. In ogni caso la presente convenzione avrà scadenza entro tre anni dalla stipula, salvo provvedimento di rinnovo.

Art. 7 - Recesso dalla convenzione

Ciascun comune aderente potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Il recesso non da diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per le

finalità di cui all'articolo 1, che dovranno essere coperte, per la quota di competenza, per tutti gli impegni presi fino alla data di recesso, anche se le attività relative fossero ancora in corso. Nel caso che tale recesso comportasse l'annullamento del contributo eventualmente concesso, il comune uscente dovrà versare all'altro comune una cifra corrispondente all'ammontare dell'intero contributo.

Art. 8 - Scioglimento consensuale della convenzione

I comuni possono decidere, in ogni momento, lo scioglimento consensuale della presente convenzione. Con la decisione di scioglimento, i Comuni stabiliscono il consuntivo delle spese e la loro definitiva ripartizione, impegnandosi a rimborsare eventuali partite debitorie.

Art. 9 - Regolamenti applicabili

Fatte salve le disposizioni di legge relative alla disciplina degli enti locali, dei contratti di lavoro, degli appalti, della pianificazione urbanistica e di qualsiasi altra norma di legge applicabile all'attività tecnico-amministrativa, per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività relative si applicano i regolamenti interni del comune responsabile dell'esercizio associato.

Art. 10 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente normativa in materia, con spese a carico della parte richiedente. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione viene esentata dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art.16 della Tabella – allegato B) del D.P.R. 642/1972, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto,
i Sindaci:-

Piero Lunardi

Marco Traversari